



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE V

Oggetto: IVA ED ILOR - Ac-  
certamento

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 946/2006

Mario

Cicala

Presidente

Cron. 13340

Salvatore

Bognanni

Consigliere

Rep.

**13340**

Giuseppe Vito Antonio

Magno

Consigliere

UD. 20.03.2009

Achille

Meloncelli

Rel. Consigliere

Giuseppe

Marinucci

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rgn 946/2006, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, e dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- ricorrenti -

contro

la CQR di Cicognani Roberto e C snc, di seguito "Società" o "contribuente", in persona del legale rappresentante in carica Roberto Cicognani, rappresentata e difesa dagli avvocati Romano Sciarretta e Romolo Cipriani, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'oro 157;

988  
2009

- intimata e controricorrente -

avverso la sentenza della CTR di Perugia 16 marzo 2005, n. 20/5/05, depositata il 12 aprile 2005 e notificata il 25 ottobre 2005;

*[Signature]* 1



udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 20 marzo 2009 dal Cons. Achille Meloncelli;

udito l'avvocato Alessandro Maddalo per le ricorrenti autorità tributarie;

udito l'avv. Romolo Cipriani per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Costantino Fucci, che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e per l'assorbimento del secondo.

### *Svolgimento del processo*

1.1. Il 24-27 dicembre 2005 è notificato alla CQR di Cicognani Roberto e C snc, di seguito indicata come "società", un ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello della società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 95/07/2002, che aveva rigettato il suo ricorso contro l'avviso di rettifica n. 600122-01 dell'IVA 1996, contro l'avviso di ratifica n. 600060/01 dell'IVA 1997 e contro l'avviso di accertamento n. 8752000176 dell'ILOR 1997.

1.2. Il 7 febbraio 2006 è notificato alle ricorrenti autorità tributarie il controricorso della Società.

2. I fatti di causa sono i seguenti:

a) a seguito di una verifica effettuata dall'Ufficio delle entrate di Spoleto presso la società, la quale non ottempera alla richiesta di esibire la documentazione contabile, sono notificati, rispettivamente il 24 settembre 2001 e il 5 ottobre 2001, alla Società, nella persona del legale rappresentante, l'avviso di rettifica dell'IVA 1996 e l'avviso di accertamento dell'ILOR 1997, adottati con procedimento induttivo;



- b) la richiesta della Società dell'accertamento con adesione è negata, perché l'ufficio considera inattendibile la contabilità prodotta, che evidenzia la discordanza tra le rimanenze finali del 1996 e quelle iniziali del 1997;
- c) la Società ricorre alla CTP di Perugia, deducendo che, con decreto del Tribunale di Terni del 10 marzo 2000, essa era stata ammessa alla procedura concorsuale di concordato preventivo con cessione dei beni propri e dei singoli soci; il 29 novembre 2000 il concordato era stato omologato ed era quindi iniziata la fase liquidatoria; poiché da tale data è stato legittimato a ricevere gli atti della società il liquidatore dei beni ceduti, per la tutela della massa dei creditori, gli avvisi di accertamento di rettifica si dovrebbero ritenere nulli per errata notifica al rappresentante legale;
- d) la CTP di Perugia respinge il ricorso della Società, il cui appello è, invece, accolto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: i crediti vantati dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni devono essere fatti valere nei confronti del commissario liquidatore mediante la notificazione a lui diretta degli avvisi di accertamento, perché, essendo il credito relativo ad annualità precedenti alla data di presentazione del concordato, non può aggredire prima il debitore e poi i suoi beni a norma dell'art. 168 della legge fallimentare, i quali, fra l'altro, non si troverebbero più nella disponibilità del debitore.

4. Il ricorso per cassazione delle autorità tributarie è sostenuto con due motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.



5. L'intimata Società resiste con controricorso, a conclusione del quale chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile e, comunque, rigettato. Con vittoria di spese.

6. Con ordinanza adottata il 30 maggio 1997 si dispose il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla validità della notificazione del ricorso per cassazione, il cui affidamento all'ufficiale giudiziario sia attestato da un timbro accompagnato da un segno non interpretabile con sicurezza come una firma o come un contrassegno.

#### *Motivi della decisione*

7. Sulla questione giustificatrice dell'ordinanza di rinvio della causa a nuovo ruolo, ricordata al § 6, si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 20 giugno 2007, n. 14294, secondo la quale, <<ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 DPR 15 dicembre 1959, n. 129, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell'art. 372 c.p.c.>>.

Poiché nel caso di specie manca qualsiasi contestazione sulla data di consegna del documento incorporante il ricorso per cassazione all'ufficiale giudiziario, il timbro non firmato, apposto su di esso, è idoneo ad attestare la data di consegna.

Si può, quindi, procedere all'esame del merito del ricorso.

 4



8.1. Con il primo motivo d'impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli art. 163, 167, 181 e 182 RD 16 marzo 1942, n. 267.

8.2. Le ricorrenti autorità tributarie sostengono, al riguardo, che il giudice d'appello avrebbe palesemente violato la normativa indicata in rubrica, perché, controvertendosi intorno ad avvisi di accertamento di un credito tributario nei confronti della società, si discuterebbe solo della sussistenza di tale credito e non della sua deduzione nell'ambito della massa creditoria, come conseguenza del fatto che legittimato ad agire per la tutela dei suoi interessi sarebbe l'imprenditore e non il commissario liquidatore. Ne deriverebbe la piena legittimità della notifica degli atti impositivi alla società in persona del legale rappresentante. Questa conclusione sarebbe confermata dal comportamento processuale della stessa società, la quale ha presentato direttamente ricorso alla CTP, delegando un proprio procuratore alle liti senza autorizzazione né da parte del commissario giudiziale né da parte del commissario liquidatore.

In subordine si rileva che, anche se fosse fondata la tesi del giudice d'appello, essa avrebbe al più condotto a configurare un litisconsorzio necessario, per cui la CTR avrebbe potuto, semmai, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore ex art. 14 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, ma mai avrebbe potuto annullare gli avvisi di accertamento legittimamente notificati.

8.3. La questione di diritto sottoposta all'esame della Corte è, dunque, la seguente: se l'avviso di accertamento tributario destinato ad una società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni debba essere notificato al rappresentante legale della società o al commissario liquidatore.



Per la soluzione della questione è necessario precisare che in fatto risulta incontestato tra le parti: a) che la sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni della Società è stata adottata il 29 novembre 2000; b) che il 24 settembre 2001 e il 15 ottobre 2001 sono stati notificati alla Società i due atti d'imposizione tributaria oggetto della presente controversia.

Il giudice d'appello, come s'è veduto, ha dichiarato la nullità degli atti impositivi, perché i crediti vantati dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni devono essere fatti valere nei confronti del commissario liquidatore e, quindi, la loro notificazione dev'essere diretta, non al rappresentante legale della società, ma direttamente al commissario liquidatore.

La decisione non è conforme al principio di diritto, statuito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta ... il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto della detta sentenza, invero, è da ritenere che sia venuto meno il potere di gestione del commissario, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato (art. 182 l.f.), e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione» (Corte di cassazione 13 aprile 2005, n. 7661). Poiché «nella procedura concordataria non esiste una norma come l'art. 43 L. fall. (R.D. n.



267 del 1942), che dispone la perdita per il fallito della capacità processuale, ... il debitore concordatario è l'unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi che investono lo scopo liquidatorio della procedura; parte della dottrina tuttavia, ammette l'intervento volontario del liquidatore nei giudizi relativi alla verifica dei crediti>> (Corte di cassazione 20 maggio 2004, n. 9643). Si deve conseguentemente escludere che <<il debitore perda la legittimazione processuale e/o che il liquidatore sia litisconsorte necessario del debitore nei giudizi relativi alla verifica dei crediti>> (Corte di cassazione 20 maggio 2004, n. 9643). Dal momento che il liquidatore giudiziale, che non è litisconsorte necessario, non è stato comunque parte del giudizio di merito, neanche a titolo di interventore adesivo dipendente, non si pone alcun problema di integrazione del contraddittorio. Nello stesso senso, ma *a contrario*, Corte di cassazione 13 marzo 2003, n. 3716.

8.4. In conclusione, il motivo è fondato, perché vige il seguente principio di diritto: <<l'atto amministrativo d'imposizione tributaria è validamente notificato al rappresentante legale della società ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori>>.

9. La riconosciuta fondatezza del primo motivo d'impugnazione rende superfluo l'esame del secondo motivo, proposto in via subordinata, con il quale si denuncia l'omesso esame di un punto di fatto decisivo della controversia.

10. Le precedenti considerazioni comportano l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR dell'Umbria,

*M*



che, oltre ad applicare il principio di diritto enunciato nel § 8.4, liquiderà le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione, ad altra Sezione della CTR dell'Umbria.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2009.

Il relatore ed estensore

*Meloni*

Il Presidente

*[Signature]*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

IL 10 GIU. 2009

**IL CANCELLIERE C1**

*Antonella Frezza*

*[Signature]*

**IL CANCELLIERE C1**

*Antonella Frezza*

*[Signature]*